ISTITUZIONE PRESSO GLI ENTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO, DI SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 6

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sara' approvato lo statuto contenente le norme per disciplinare l'attivita' ed il funzionamento della Sezione e l'ammontare del relativo fondo di dotazione.

Versione in vigore dal 18 aprile 1958, non più in vigore dal 25 giugno 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 11 marzo 1958, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-gli-enti-esercenti-il-credito-fondiario-di-sezioni/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it